

## Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia

*Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Obbligo del datore di lavoro di accantonamento delle somme percentuali trattenute ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse - Sussistenza - Violazione di tale obbligo - Reato di cui all'art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741 – Ravvisabilità*

Cassazione Penale

SEZ. 2 SENT. 10683 DEL 23/11/93

PRES. LONGO DORNI S REL. BIANCO

L'obbligo del datore di lavoro di accantonamento delle somme percentuali da lui trattenute, relative al trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti delle imprese edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, è penalmente sanzionato e la sua violazione integra il reato di cui all'art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741. Né tale reato è escluso dalla diretta corresponsione di tali percentuali allo stesso lavoratore, a cui esse si riferiscono.